INPS.HERMES.24/07/2019.0002819

Mittente

Sede:	0064/DIRETTORE GENERALE
Comunicazione numero:	002819 del 24/07/2019 11.30.03

Classificazione:

Tipo messaggio:	Standard
Visibilità Messaggio:	Strutture INPS
Area/Dirigente:	Direzione[Di Michele Gabriella]
Invia in posta personale a tutti gli utenti INPS:	No
Esportato da:	Odoardi Donatella il 25/07/2019 13.20.09

Comunicazione:

Oggetto:	Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E RECUPERO CREDITI
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

L'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, in materia di Esercizio della professione di consulente del lavoro, prevede che "*Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra*".

Con il presente messaggio si comunica che i professionisti che intendono svolgere attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, e operare quali intermediari nei confronti dell'Inps, dovranno far pervenire una apposita richiesta con le modalità di seguito descritte.

- Avvocati

I professionisti esercenti l'attività di Avvocato dovranno far pervenire la suddetta richiesta, tramite l'indirizzo di posta certificata comunicato ai rispettivi Ordini (art. 16, comma 7, del D.L. n. 185/2008), alla Direzione centrale Entrate e recupero Crediti (dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it), specificando nell'oggetto "Richiesta di

autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale – Avvocato” e allegando i seguenti documenti:

- copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine professionale;
- copia del modulo “SC64” (Richiesta assegnazione "PIN" intermediario abilitato), scaricabile dal sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” ;
- copia del documento di identità riportato sul modulo “SC64”.

La Direzione centrale Entrate e recupero crediti, dopo aver accertato la congruità dei suddetti documenti, provvederà a fornire riscontro all’interessato, a mezzo PEC, dell’avvenuta profilazione negli archivi degli intermediari certificati dell’INPS.

- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

In attesa dello sviluppo di un canale diretto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tramite il quale perverranno le comunicazioni di iscrizione, cessazione e sospensione dei professionisti iscritti al relativo Ordine, restano vigenti le modalità di colloquio attualmente in uso tramite gli Albi provinciali. La comunicazione dovrà pervenire alla casella di posta certificata della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi (dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it) specificando nell’oggetto “Censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.

I professionisti, Avvocati e iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una volta censiti, potranno recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il citato modulo “SC64” e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali.

Il Direttore generale
Gabriella Di Michele